



Delibera n. **169/2016** del Consiglio di Amministrazione del **08/07/2016**

pag. 1/6

OGGETTO: <b>Richiesta di autorizzazione alla proroga di tre anni del periodo di incubazione dello Spin-off Ecoman – Ecological Management</b>			
N. o.d.g.: 06/03	Rep. n. 169/2016	Prot. n. 20918	UOR: Servizio Ricerca e Relazioni internazionali

Nominativo	F	C	A	As
Vilberto STOCCHI	X			
Giovanni Battista BERLONI	X			
Francesca CAPODAGLI	X			
Mauro PAPALINI	X			
Angela GIALLONGO	X			
Stefano PAPA				X

Nominativo	F	C	A	As
Luciano STEFANINI	X			
Luciana VALLORANI	X			
Michele BUFFALINI	X			
Salvatore MARCHETTA	X			
Grent SOTA	X			

**Legenda:** (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

E' assente giustificato il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini; partecipa il Direttore Generale Dott. Alessandro Peretto.

Collegio dei Revisori dei conti			
Nome	Pres.	Ass.g.	Ass.
Dott.ssa Maria Luisa DE CARLI, Presidente		X	
Dott.ssa Gerardina MAIORANO		X	
Dott. Vincenzo GALASSO		X	

Il Consiglio di Amministrazione

Visto	lo Statuto della Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con Decreto Rettorale n. 138/2012 del 2 aprile 2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2012 n. 89;
vista	la Convenzione Quadro stipulata in data 18/12/2012 tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Dipartimento di Scienze della Terra, della Vita e dell'Ambiente (DISTEVA) e lo Spin-off Ecoman – Ecological Management;
vista	la richiesta del Prof. Gaetano Cecchetti, amministratore unico dello Spin-off Ecoman srl Ecological Management;
visto	il Regolamento spin-off, emanato con Decreto Rettorale n. 632/2015 in data 21 dicembre 2015 in vigore dal 23 dicembre 2015;
vista	la delibera n. 15/2016 del Consiglio del Dipartimento di Scienze Biomolecolari del 14/01/2016;
visto	il Decreto Rettorale n. 182/2016 del 27 aprile 2016, di nomina dei componenti della Commissione spin-off;
visto	il parere espresso dalla Commissione spin-off in data 4 maggio 2016, positivo a condizione che la società Ecoman si adegui integralmente a quanto previsto dal nuovo regolamento in tema di spin off adottato dall'Ateneo, in particolar modo per quanto riguarda la composizione dell'organo di governo della stessa, che dovrà rivestire la forma del Consiglio di Amministrazione e non più dell'Amministratore Unico;
considerato	che nell'Assemblea straordinaria della Società del 13 giugno 2016, in adesione al nuovo Regolamento dell'Università sugli spin-off, si è dimesso l'Amministratore Unico e si è proceduto alla nomina di un Consiglio di Amministrazione di 5 componenti;



## Delibera n. **169/2016** del Consiglio di Amministrazione del **08/07/2016**

pag. 2/6

sentito il Direttore Generale;

delibera

di autorizzare la proroga di tre anni del periodo di incubazione dello Spin-off Ecoman – Ecological Management, attraverso la stipula della seguente convenzione:

### **CONVENZIONE QUADRO TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO - DISB E LO SPIN-OFF ECOMAN - ECOLOGICAL MANAGEMENT SRL**

L'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – Dipartimento di Scienze Biomolecolari (DISB) con sede a Urbino, via Saffi n. 2, Codice Fiscale n. 82002850418, Partita Iva n. 00448830414 (di seguito denominata Università) nella persona del suo Rettore prof. Vilberto Stocchi

**E**

Lo Spin-off Ecoman - Ecological Management Srl con sede a Urbino in via Guido da Montefeltro n. 43, CF-PI n. 02495810414 (di seguito denominato Società) nella persona del suo legale rappresentante prof. Gaetano Cecchetti

- Premesso che la Società è uno Spin-off dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo costituita ai sensi del Regolamento per la partecipazione dell'Ateneo a società di capitali finalizzate allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi e all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca ("Spin off" accademici e industriali) emanato con D.R. n. 168/2010 del 26 aprile 2010
- Considerato che l'Università è titolare di una quota di partecipazione pari al 10% del capitale sociale dello Spin-off;
- Visti gli art. 10 e 11 del vigente REGOLAMENTO SPIN-OFF emanato con Decreto Rettorale n.632/2015 in data 21 dicembre 2015, in vigore dal 23 dicembre 2015, che prevede che i rapporti tra l'Università e le Società di Spin-off siano stabiliti su base contrattuale e che il periodo di incubazione possa essere prorogato;
- Valutato l'interesse della Società a prorogare il periodo di incubazione al fine di incrementare le sinergie;
- Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università n. 140/2012 in data 29/06/2012 con cui è stato approvato il progetto di costituzione dello Spin-off;
- Viste le relazioni annuali del Direttore del Dipartimento di Scienze della Terra, della Vita e dell'Ambiente

Tutto ciò premesso come parte integrante e sostanziale della presente convenzione

### **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1 – OGGETTO**

Oggetto della presente convenzione è la regolamentazione del rapporto di incubazione tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – Dipartimento di Scienze Biomolecolari e la Società di Spin-off ECOMAN – Ecological Management Srl per il secondo triennio di attività della Società. In particolare sono regolamentati i rapporti commerciali tra le parti, nonché l'accesso del personale della Società ai locali dell'Ateneo e viceversa.

#### **Art. 2 – RAPPORTI DI NATURA COMMERCIALE PER PRESTAZIONI SCIENTIFICHE ED ANALISI**



## Delibera n. **169/2016** del Consiglio di Amministrazione del **08/07/2016**

pag. 3/6

La Società si impegna a commissionare all'Università l'esecuzione delle prestazioni scientifiche che non sia nelle condizioni di effettuare autonomamente e che l'Università sia in grado di fornire. Ciò riguarda in particolare le attività analitiche inserite nel tariffario ufficiale DISB pubblicato sul sito web dell'Università ed ogni altra eventuale prestazione scientifica eseguibile dalla struttura dipartimentale.

Le analisi che si renderanno di volta in volta necessarie verranno commissionate dalla Società all'Università con le modalità di seguito esposte. Il rappresentante legale di ECOMAN Srl o persona da questi delegata invierà una comunicazione scritta al Direttore DISB con l'indicazione della tipologia e del numero delle determinazioni richieste e dei tempi di consegna dei risultati. Il Direttore DISB effettuerà una rapida ricognizione interna allo scopo di verificare la disponibilità dei laboratori del Dipartimento ad erogare il servizio, compatibilmente con il regolare svolgimento delle attività istituzionali. In caso affermativo, il Direttore DISB comunicherà alla Società la propria disponibilità e la Società emetterà un ordine di acquisto al Dipartimento; in caso ci siano difficoltà ad assicurare il servizio nei tempi o con le modalità richiesti, la comunicazione negativa del Direttore DISB autorizzerà la Società a rivolgersi autonomamente ad altro soggetto idoneo, purché diverso da università concorrente.

Le tariffe che saranno applicate ai suddetti rapporti commerciali saranno quelle previste dal tariffario ufficiale DISB, con applicazione di una percentuale di sconto correlata alla numerosità delle analisi da svolgere, come previsto dal tariffario in vigore, e ove indicato verranno applicate le tariffe previste per le analisi commissionate dall'Ateneo.

Il DISB potrà concedere allo Spin-off una priorità nello svolgimento delle attività analitiche a tariffario rispetto ad altre richieste esterne di prestazioni tariffate, fatti salvi gli obblighi in capo al Dipartimento inerenti la tempistica di quelle prestazioni analitiche che siano oggetto di convenzioni per attività conto terzi già stipulate con altri soggetti esterni, e per richieste interne all'Ateneo.

### **Art. 3 – UTILIZZO DEGLI SPAZI, DELLE ATTREZZATURE E DEGLI ARREDI**

L'Università, in qualità di struttura ospitante, si impegna a:

- a. concedere alla Società – compatibilmente con le proprie esigenze didattiche e di ricerca, l'uso gratuito degli spazi per riunioni scientifiche e/o organizzative.
- b. permettere l'accesso del personale della Società o operante per conto della stessa con le stesse regole vigenti per il personale universitario, previa trasmissione con congruo anticipo da parte della Società al Dipartimento di apposito elenco nominativo e previo nulla osta del Direttore DISB.

La Società si impegna altresì a permettere l'accesso alle sedi della Società al personale dell'Università operante o per conto della stessa con le stesse regole vigenti per il personale della Società, previa trasmissione con congruo anticipo da parte dell'Università alla Società di apposito elenco nominativo e previo nulla osta del legale rappresentante della Società.

### **Art. 4 – UTILIZZO DEL MARCHIO “SPIN-OFF DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO” E DEL LOGO DELL'UNIVERSITÀ**

L'Università si impegna a concedere alla Società la licenza d'uso, in Italia e all'estero, del marchio “Spin-off dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo” e del logo dell'Università, come individuato nell'allegato n. 1, per un periodo di ulteriori tre anni e alle seguenti condizioni:

- la concessione è a titolo gratuito;
- l'Università conserva il diritto di utilizzare il marchio e il logo per qualunque uso e finalità, potendo esercitare, tra l'altro, la facoltà di concedere liberamente l'utilizzo anche ad altri soggetti ed in particolare ad altre società spin-off da costituirsi;
- la licenza non comprende l'uso di eventuali nuovi distintivi adottati e/o registrati dall'Università in derivazione dal logo oggetto dell'attribuzione;



## Delibera n. **169/2016** del Consiglio di Amministrazione del **08/07/2016**

pag. 4/6

- l'Università si impegna a fornire alla Società tutta la documentazione in suo possesso, necessaria all'uso e alla riproduzione del logo;
- l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente articolo costituisce grave ed importante inadempimento ai fini del recesso da parte dell'Università.

La Società riconosce che il marchio e il logo sono di proprietà piena ed esclusiva dell'Università e non è autorizzata a subcedere a terzi l'uso dei medesimi.

La Società si obbliga a far uso del marchio e del logo esclusivamente come complemento della propria denominazione, al fine di rappresentare il proprio rapporto di "derivazione universitaria". L'utilizzo del marchio e del logo pertanto sono consentiti nei limiti in cui essi servano per l'identificazione dell'origine e della natura dell'impresa.

La Società si impegna, altresì, a garantire ed a tenere indenne l'Università da qualsivoglia responsabilità derivante dall'utilizzo improprio del marchio e del logo da parte della Società stessa.

L'utilizzo del marchio e del logo non dovrà recare pregiudizio e/o turbativa all'immagine dell'Università. A tal fine, la Società dovrà consentire all'Università, secondo tempi e modalità stabiliti da quest'ultima, ed in ogni momento durante la validità della presente convenzione, di esercitare un controllo quali-quantitativo sull'utilizzo del marchio e del logo da parte della Società.

La Società non ha facoltà di depositare all'estero il marchio e il logo in oggetto o loro possibili derivazioni.

La Società si impegna sin d'ora a segnalare immediatamente all'Università qualsiasi fatto o atto di terzi che possa costituire violazione reale o potenziale dei diritti sulla titolarità del marchio o del logo, riferendo ogni contestazione, reclamo o diffida in merito all'uso dei medesimi, come pure qualsiasi contraffazione di cui sia venuta a conoscenza adottando a proprie spese, in accordo con l'Università, tutte le necessarie misure a tutela del segno distintivo.

Le parti si presteranno conseguentemente reciproca collaborazione in ogni iniziativa intesa alla protezione e difesa del marchio e del logo, fermo restando la piena autonomia e discrezionalità dell'Università nell'adozione di ogni misura che riterrà opportuna ai fini di quanto sopra indicato.

### **Art. 5 – UTILIZZO DI ALTRI SERVIZI**

L'Università potrà valutare l'eventualità di concedere la possibilità di fruire dei servizi collegati al proprio server.

### **Art. 6 – ULTERIORI OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ**

La Società si impegna altresì a:

- a. non svolgere attività in concorrenza con quella istituzionale dell'Università;
- b. provvedere a idonea copertura assicurativa del proprio personale per la responsabilità civile verso terzi;
- c. garantire idonea copertura assicurativa per incendio, furto e danneggiamento di beni di proprietà della Società stessa eventualmente utilizzati presso le strutture dell'Università;
- d. attenersi, per quanto concerne l'accesso alle strutture dell'Università da parte del personale operante nella società, alle disposizioni ed agli orari previsti dalla struttura ospitante per l'accesso ai suoi locali salvo specifica autorizzazione all'accesso in orari diversi da parte del responsabile della struttura stessa;
- e. accettare integralmente quanto previsto dal vigente Regolamento Spin-Off emanato con Decreto Rettorale n.632/2015 in data 21 dicembre 2015, in vigore dal 23 dicembre 2015.

La Società porrà in essere tutte le misure idonee ad assicurare la piena attuazione di quanto disposto dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.



## Delibera n. **169/2016** del Consiglio di Amministrazione del **08/07/2016**

pag. 5/6

Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni e dalle disposizioni previste in materia dall'Ateneo.

La Società, infine, si impegna a reperire le ulteriori professionalità necessarie alla sua attività anche tra i laureati, i dottorandi e i dottori di ricerca del Dipartimento DISB con lo scopo di svolgere una funzione di ponte tra il percorso universitario e il mondo del lavoro e anche per favorire un futuro cambio generazionale tra i quadri e dirigenti della Società.

### **Art. 7- DURATA**

La presente convenzione ha durata pari a tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione.

Alla scadenza, ovvero in caso di scadenza anticipata della presente convenzione, i materiali ed i beni inventariabili della Società, ivi comprese le attrezzature facilmente separabili a spese della società e senza danni per la struttura ospitante, dovranno essere ritirati salvo una loro cessione in comodato d'uso o in proprietà all'Università.

### **Art. 8 - EROGAZIONE DEL CORRISPETTIVO**

Per lo svolgimento delle prestazioni di cui all'art. 2 la Società si impegna a riconoscere all'Università i singoli corrispettivi previsti dal tariffario DISB in vigore al momento della richiesta, con le percentuali di sconto di cui all'art. 2. Tali importi verranno pagati dalla Società a fronte di regolari fatture emesse dall'Università al momento della trasmissione dei risultati analitici, entro 60 giorni d.f.f.m.

I corrispettivi per le ulteriori prestazioni scientifiche di cui all'art. 2 non previste dal tariffario DISB, verranno definiti di volta in volta tra le parti con appositi contratti.

### **Art. 9 – ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA: LEGGE 13 AGOSTO 2010 N.136**

Le parti si impegnano a rispettare le disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e successive modifiche e integrazioni.

I pagamenti in dipendenza del presente contratto sono effettuati esclusivamente tramite bonifico sul seguente conto corrente bancario o postale dedicato al presente contratto:

- Banca delle Marche S.p.A. – Servizio tesoreria
- Codice IBAN: ..... Omissis ..... specificando le motivazioni;
- Dati identificativi del soggetto delegato per l'Università ad operare sul conto corrente dedicato:
- Nome – Cognome: Dott. Alessandro Perfetto - data di nascita: ..... Omissis ..... – luogo di nascita: ..... Omissis ..... - residenza: ..... Omissis ..... – C.F. .... Omissis ..... - qualifica Direttore Generale.

Situazione contributiva Università:

- INPS sede di Pesaro matricola 5905404034;
- INAIL sede di Pesaro matricola 5822467.

### **Art. 10 - RECESSO**

Le parti hanno il diritto di recedere dalla presente convenzione in qualunque momento, dandone comunicazione con preavviso di mesi sei, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

### **Art. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

L'Università è responsabile del trattamento dei dati personali inerenti le proprie attività istituzionali, la cui titolarità compete all'Università.

La Società è titolare esclusivo del trattamento dei dati personali inerenti le attività dello spin-off con conseguente obbligo a proprio carico del rispetto della normativa vigente.



## Delibera n. **169/2016** del Consiglio di Amministrazione del **08/07/2016**

pag. 6/6

Sarà cura dell'Università e della Società concordare, nell'ambito delle intese di cui all'art. 3 della presente convenzione, anche gli aspetti connessi alla tutela della privacy inerente all'uso promiscuo delle strumentazioni informatiche, definendo nel dettaglio gli obblighi gravanti su ciascuna delle parti.

### **Art. 12 - RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si applicano le norme legislative e i regolamenti vigenti in materia.

### **Art.13 - SPESE DI BOLLO E DI REGISTRAZIONE**

La presente convenzione, redatta in bollo in duplice copia, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico della Società, mentre le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

### **Art. 14 - CONTROVERSIE**

Il Foro competente è quello di Urbino, salvo il ricorso alla procedura del disposto del D.Lgs 04.03.2010, n. 28 in attuazione della legge 18.08.2009, n. 69.

Urbino,

Il Rettore

Il Legale rappresentante della Società

### **APPROVAZIONE SPECIFICA**

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. i contraenti approvano specificatamente quanto previsto nell'art. 14 della presente convenzione.

Urbino

Il Rettore

Il Legale rappresentante della Società

Allegato n. 1 alla convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo – DISB e lo spin-off ECOMAN - Ecological Management Srl

Logo dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo:



La Società potrà fregiarsi del presente logo unitamente al marchio:

“Spin-off dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo”